

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI E DEI CANI CHE ENTRANO AL CANILE COMUNALE DI RAVENNA A SEGUITO DI RICHIESTA DI RINUNCIA DI PROPRIETÀ DA PARTE DEI CITTADINI DI RUSSI

FRA

Il Comune di Ravenna con P.I. nella persona del Dirigente dell'Ufficio per i Diritti degli Animali domiciliato per la carica in Ravenna (RA), Via Massimo D'Azeglio n. 2, nominato con provvedimento del Sindaco prot. n. del che interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

E

Il Comune di Russi con P.I. 00246880397 nella persona della Responsabile dell'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente Arch. Marina Doni, nata a Milano il 11/03/1965 e domiciliata per la carica in Russi (RA), Via E. Babini n. 1, tale nominata con provvedimento del Sindaco prot. n. 13010 e n. 13011 del 28/12/2012 che interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 40 dello Statuto Comunale, dell'art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti ed esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

PREMESSO:

- che la Legge 14 agosto 1991 n. 281 " Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e la L.R. 7 aprile 2000 n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", affidano ai Comuni le competenze sulla tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo, prevedendo in particolare che i Comuni, singolarmente o in forma associata, garantiscano la presenza ed il funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani e che si occupino della cattura di cani randagi o vaganti;
- che, in particolare, a norma dell'art. 16 comma 1 della suddetta legge regionale, spetta ai Comuni assicurare il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti dagli artt. 86 e 87 del "Regolamento di Polizia Veterinaria", approvato con D.P.R. n. 320/1954, e nelle ipotesi di cattura, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari od al loro affidamento ad eventuali richiedenti, nonché il ricovero e la custodia permanente dei cani per i quali non sia possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento a richiedenti;
- che, ai sensi del comma 2 del summenzionato art. 16, il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture;
- che il Codice della strada prevede l'obbligatorietà del soccorso agli animali incidentati (D.M. 217/2012 che rende esecutivo l'art. 31 della L.120 del 29/07/10, n. 120 "modifiche agli artt. 177 189 del D.Lgs 285/92")

PRESO ATTO:

- che il Comune di Russi non dispone di un canile comunale e che i cani ritenuti vaganti su territorio comunale, come pure i cani oggetto di rinuncia di proprietà da parte di cittadini residenti nel Comune di Russi vengono da anni ospitati dal Canile Comunale di Ravenna sulla base di apposite convenzioni;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 10/06/2004 è stata approvata l'Intesa con il Comune di Ravenna per il mantenimento e l'assistenza veterinaria, nel Canile Comunale di Ravenna, dei cani ospitati o recuperati perché vaganti, per conto del Comune di Russi;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale P.G. n. 119023/222 del 20/12/2007 il Comune di Ravenna ha deciso di assumere la gestione diretta del Canile Comunale, attraverso una conduzione organica e coordinata dei servizi connessi al funzionamento della struttura, affidando poi ciascun servizio inerente la funzionalità del Canile ad organismi che abbiano profonda conoscenza del territorio, un articolato assetto organizzativo, capacità in intervento e professionalità, ciascuno nell'ambito delle proprie specifiche competenze;
- che è intenzione dell'Amministrazione del Comune di Russi ottemperare ai soprarichiamati obblighi di legge (L. n. 281/1991 e L.R. n. 27/2000) mediante la stipula di una apposita convenzione con un ente gestore di un canile in possesso dei requisiti di legge;
- che l'oggetto della suddetta convenzione è la custodia, il mantenimento e l'assistenza veterinaria dei cani vaganti rinvenuti nel territorio del Comune di Russi, come pure i cani oggetto di rinuncia di proprietà da parte di cittadini residenti nel Comune di Russi, presso il Canile comunale di Ravenna;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. del e del Consiglio Comunale di Russi n. del divenute esecutive ai termini di legge, è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti contrattuali fra il Comune di Ravenna e il Comune di Russi;

TENUTO CONTO:

- che la stipula di un accordo tra enti locali consente di affrontare il fenomeno del randagismo in modo omogeneo e con risultati certamente più efficaci, in quanto vengono recuperati spesso cani vaganti sul territorio di un comune dei quali non si conosce l'esatta zona di provenienza;
- che il servizio a carattere di urgenza di recupero di cani vaganti, o incidentati, rinvenuti nel Comune di Russi, viene svolto, per conto del Comune, da un'Associazione convenzionata, in grado di potersi avvalere di professionalità qualificate in campo veterinario e di un ambulatorio di riferimento per l'assistenza sanitaria necessaria. L'Associazione provvede al trasporto degli animali ritenuti randagi e in salute presso il canile comunale di Ravenna con utilizzo di apposito mezzo;
- che per il mantenimento dei cani nelle migliori condizioni di salute e benessere nel Canile Comunale di Ravenna, dei cani ospitati o recuperati perché vaganti, incidentati oppure oggetto di rinuncia di proprietà, per conto del Comune di Russi, il Comune di Russi verserà al Comune di Ravenna un importo forfettario annuo, fissato d'intesa tra le parti;

RICHIAMATI:

- l'art. 4 D.Lgs n. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che assegna ai Comuni la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative;
- il D.Lgs. 112/1998, che al Titolo III attribuisce agli enti locali ampie funzioni in materia di territorio e tutela dell'ambiente;
- la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e la L.R. 7 aprile 2000 n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", che affidano ai Comuni le competenze sulla tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo;
- il "Regolamento di Polizia Veterinaria" approvato con D.P.R. n. 320/1954;
- Il Codice della strada (art. 31 L. 29/07/10, n. 120 "modifiche agli artt. 177 189 del D.Lgs 285/92").

TUTTO CIO' PREMESSO

come facente parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO/FINALITA'

La presente convenzione ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune di Russi e il Comune di Ravenna per:

- a) il mantenimento nelle migliori condizioni di salute e benessere nel Canile Comunale di Ravenna dei cani senza proprietario rinvenuti nel territorio comunale;
- b) il mantenimento nelle migliori condizioni di salute e benessere nel Canile Comunale di Ravenna dei cani che entrano a seguito di richiesta di rinuncia di proprietà da parte dei cittadini di Russi;

ART. 2

OBBLIGHI DEL COMUNE DI RAVENNA

Il Comune di Ravenna, in qualità di ente gestore del Canile Comunale di Ravenna, si impegna a:

1. sottoporre, al momento dell'ingresso nella struttura, gli animali randagi provenienti dal Comune di Russi ad un periodo di isolamento sanitario e successivamente ai trattamenti profilattici necessari;
2. provvedere al mantenimento e all'assistenza veterinaria degli animali ospiti;
3. mantenere i cani in buone condizioni fisiologiche ed etologiche;
4. comunicare al Comune di Russi l'avvenuta cessione qualora i cani vengano dati in adozione a nuovi proprietari;
5. provvedere alla presa in carico delle richieste di rinuncia di proprietà dei cani provenienti dal Comune di Russi. La richiesta di rinuncia di proprietà deve essere presentata personalmente, per iscritto, direttamente presso il canile comunale di Ravenna con le modalità previste dal gestore del canile. Le spese per la procedura di rinuncia di proprietà del cane sono a carico del proprietario e i relativi importi sono incassati direttamente dal Comune di Ravenna;
6. trasmettere al Comune di Russi un rendiconto annuale relativo ai cani ospitati provenienti dal Comune di Russi specificando il numero complessivo degli animali degenti, la data di ingresso dei singoli cani e la data di eventuale adozione da parte di nuovi proprietari o di decesso;
7. provvedere allo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti.

Per quanto riguarda le modalità di gestione del canile, si fa riferimento al Regolamento del canile comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Ravenna n. 26 del 26/03/2015, e al contratto in essere per la gestione del servizio.

Il Comune di Russi si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto della presente convenzione. Queste ultime verifiche verranno effettuate da un incaricato del Comune di Russi con un referente del Comune di Ravenna, con la facoltà di poter ricorrere all'ausilio di un professionista incaricato idoneo per competenza professionale (ad es. medico veterinario).

ART. 3

OBBLIGHI DEL COMUNE DI RUSSI

Il Comune di Russi si impegna a:

1. provvedere, tramite un'Associazione convenzionata, con servizio attivo 24 ore su 24, al recupero dei cani vaganti rinvenuti sul territorio del Comune di Russi;
2. provvedere al trasporto del cane recuperato presso l'ambulatorio veterinario preposto per accertamenti di salute e per l'accertamento dell'eventuale proprietà tramite il lettore ottico;
3. nel caso in cui venga accertata la proprietà, contattare il proprietario e provvedere alla restituzione del cane;
4. provvedere, sempre tramite l'Associazione convenzionata, al trasporto degli animali ritenuti randagi e in salute presso il canile comunale di Ravenna, con utilizzo di apposito mezzo;

5. operare come soggetto intermediario tra il Comune di Ravenna e l'Associazione convenzionata che si occupa del recupero dei cani randagi nel territorio del Comune di Russi, dell'assistenza veterinaria in prima istanza e del trasporto degli animali presso il canile comunale di Ravenna, ai fini di un coordinamento ottimale delle operazioni;
6. comunicare al Comune di Ravenna in forma scritta, ogni evento che possa incidere sull'attività oggetto della presente convenzione;
7. collaborare con il Comune di Ravenna per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione.

ART. 4

VERIFICA DELLE ATTIVITA'

Il Comune di Russi si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto della presente convenzione. Queste ultime verifiche verranno effettuate da un incaricato del Comune di Russi con un referente del Comune di Ravenna, con la facoltà di poter ricorrere all'ausilio di un professionista incaricato idoneo per competenza professionale (ad es. medico veterinario).

ART. 5

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO

Il Comune di Russi si impegna a versare annualmente al Comune di Ravenna, a titolo di concorso forfetario per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, la somma di Euro 9.000,00 = (Euro novemila/00), in un'unica soluzione;

ART. 6

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione sarà valida ed efficace sino al 31/12/2023, eventualmente rinnovabile con atto sottoscritto da entrambe le Amministrazioni Comunali.

ART. 7

INADEMPIENZE

Entrambe le Amministrazioni si riservano di recedere anticipatamente, dalla presente convenzione, in caso di gravi inadempienze, da parte del Comune cofirmatario, agli obblighi previsti dal presente atto e dalla normativa citata in premessa.

Eventuali inadempienze saranno contestate per iscritto con fissazione del termine per la necessaria regolarizzazione. Trascorso tale termine senza che il Comune inadempiente vi abbia provveduto, l'Amministrazione che ha segnalato irregolarità potrà procedere alla revoca immediata senza obbligo di alcun risarcimento di danni o indennizzi di sorta.

ART. 8

FACOLTA' DI RECESSO

Il Comune di Russi e il Comune di Ravenna si riservano la facoltà di recedere, dalla presente Convenzione prima del termine stabilito al precedente art. 5 e comunque, con preavviso scritto a mezzo raccomandata postale di almeno due mesi.

ART. 9

CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al presente contratto saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente sarà unicamente quello di Ravenna.

ART. 10

REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione tra enti locali territoriali è esente da imposta di bollo.

ART. 11

RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore. Le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Ravenna

.....

Per il Comune di Russi

.....